Volume III

LA CRISI DEL SISTEMA

Tentativi dello Stato per creare una nuova IRI
La mancata nazionalizzazione di Banca d'Italia e la sua privatizzazione con espropriazione delle riserve

SIMBOLO ECONOMETRICO DI VALORE INDOTTO ®

Novembre 2015

www.giacintoauriti.eu

Istituto di Diritto Pubblico non vuol dire che la proprietà è pubblica

In questi ultimi anni si è accentuato l'interesse sulla questione monetaria per il fatto che sia scoppiata l'ennesima crisi dovuta ad una ennesima bolla finanziaria.

Chi ha letto i precedenti volumi de **La Crisi del Sistema** ha compreso che queste non sono crisi ma sono vere e proprie truffe del sistema bancario.

Truffe che si perpetuano da secoli in quanto il sistema bancario, avendo la facoltà di creare denaro a costo nullo, prestandolo, crea valori finanziari notevolmente superiori ai valori reali causando una difficoltà da parte dell'intero sistema economico mondiale a ripagare tali debiti quando lo stesso sistema ne chiede la restituzione.

A quel punto gli Stati intervengono in soccorso delle banche per ripianare le loro insolvenze. E' sempre stato così nella storia monetaria. Con l'intervento dell'aiuto dello Stato, quelli che sono debiti privati del sistema bancario diventano debiti pubblici perchè i soldi che lo Stato usa per il salvataggio delle banche sono soldi prelevati con il fisco. In questo modo si trasferisce il rischio e l'onere dalla privata attività bancaria alle intere collettività nazionali aumentando disagio sociale e togliendo ricchezza e potere d'acquisto ai cittadini.

Questo intervento di salvataggio sarebbe stato fatto anche se l'Italia avesse ancora la lira. Al contrario di quello che dicono stimati economisti, l'Italia non sarebbe stata immune dall'esborso finanziario neanche se fossimo in una situazione precedente al 1981, anno in cui ci fu il famigerato divorzio tra Banca d'Italia e governo.

E' cattiva informazione credere che l'Italia abbia avuto sovranità monetaria con la lira e prima del suddetto "divorzio" che, ricordiamo, non permise più allo stato italiano di chiedere il finanziamento dei suoi titoli di stato. Ribadiamo "chiedere" e non "obbligare" in quanto **nessuna Legge "obbligava" la Banca d'Italia ad acquistare la parte residuale di titoli invenduti.**

Dal 1981 si è avviato il percorso di internazionalizzazione dei titoli di Stato permettendo alle banche estere di acquistare i nostri titoli al tasso di interesse stabilito dal mercato finanziario e non più dal ministero del tesoro. Non è un caso che il debito pubblico italiano crebbe esponenzialmente negli anni '80 per poi arrivare a farci fare scelte di privatizzazione delle aziende pubbliche partecipanti all'IRI.

Privatizzazioni che non hanno affatto risolto il problema del debito dello Stato. Un'espropriazione avvenuta proprio secondo quanto aveva anticipato Auriti e di cui si trova documentazione nei suoi testi e nei precedenti volumi de La Crisi del Sistema. Il debito pubblico italiano, quindi, esisteva già prima dell'ingresso dell'euro ed era gestito dalla Banca d'Italia che è sempre stata privata, al contrario di quanto si è indotti a credere e al contrario di quanto vogliano far credere alcuni portatori di teorie economiche.

Basterebbe conoscere le origini della Banca d'Italia, la sua storia e le legislazioni bancarie per avere l'evidenza dei fatti sotto gli occhi. Quindi, anche se avevamo la lira, non avevamo sovranità monetaria perchè i nostri titoli venivano posti a garanzia da parte della Banca d'Italia. (oggi tale politica monetaria è stata delegata alla BCE) che prestava la SUA Lira, definita moneta a corso legale NELLO Stato e non DELLO Stato.

Si è indotti a credere che la Banca d'Italia sia di proprietà pubblica perchè è un **Istituto di Diritto Pubblico.** Essere Istituto di Diritto Pubblico non significa che la proprietà sia dello Stato ma significa svolgere funzioni di pubblica utilità, come la gestione del Debito , la Politica Monetaria e la Tesoreria di Stato.

Esattamente quello che fa la Banca d'Italia. Ma tali funzioni di utilità pubblica possono essere svolte da aziende private alle quali si dà l'investitura istituzionale, con legge apposita, che le fa diventare Istituti di Diritto Pubblico ma non di proprietà pubblica. Esattamente quello che fu legiferato per la Banca d'Italia nel 1936 ed è esattamente quello che ha ribadito l'art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006 e il quale recita:

" ***L'organismo di diritto pubblico*** *è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:*

- *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
- *dotato di personalità giuridica;*
- *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione,*

di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."

Basti pensare che con la nascita della Banca d'Italia, nel 1893, il governo, quindi lo Stato Monarchico, garantì tutti i debiti delle banche private che costituirono la banca centrale italiana.

Addirittura, lo Stato riconobbe come moneta legale ,e garantita da esso, anche le banconote false emesse dalla Banca Romana in duplicazione di quelle originali. La Banca d'Italia, quindi, si accollò gli oneri della fusione delle banche private che furono garantiti dallo Stato ed in cambio gli venne affidato il servizio di Tesoreria. Fino a quando, nel 1936, gli fu conferito definitivamente il potere di emettere moneta e fu riconosciuta come Istituto di Diritto Pubblico proprio per le funzioni che svolgeva. Se è pur vero che gli enti che partecipavano al capitale erano detenuti totalmente dallo Stato, quali INPS ed INAIL, e che lo Stato deteneva la maggioranza delle azioni nelle banche di interesse nazionale, tali partecipazioni non consentivano di affermare che la proprietà della Banca d'Italia fosse pubblica. Lo Stato partecipava e percepiva i suoi utili come qualsiasi altro azionista ed eleggeva i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio. Le stesse Casse di Risparmio e Fondazioni Bancarie, pur essendo partecipate da enti pubblici, avevano comunque azionisti privati, l'unico vantaggio di questi istituti locali era dato dall'indirizzo politico a cui le attività di finanziamento era destinate.

I rappresentanti degli enti pubblici partecipanti avevano diritto di voto nel comitato di indirizzo e potevano influenzare le scelte sulle attività da finanziare. Inoltre, le stesse fondazioni bancarie, partecipando all'azionariato di Banca d'Italia, percepivano gli utili della stessa. Ma definirle pubbliche nella loro proprietà era, ed è, profondamente errato. Erano pubbliche in quanto la partecipazione all'azionariato era rivolto al pubblico ma svolgevano comunque attività privatistica. I benefici degli utili ricadevano , ovviamente, sugli enti pubblici partecipanti e consentivano alla politica di attingere risorse per svolgere le proprie funzioni in base ai loro programmi ed orientamenti politici.

Fu proprio la presenza e l'influenza della politica ad essere un problema per Banca d'Italia prima che, nel 1981, si decise di separare il cordone ombelicale tra l'istituto centrale e lo Stato per privatizzare ed internazionalizzare il debito italiano e l'intero sistema bancario italiano, ed in tal senso si orienterà la Legge Amato-Carli del 1990

La Legge Amato-Carli: le trasformazioni delle Fondazioni Bancarie e delle banche a partecipazione pubblica

Le fondazioni bancarie hanno origine dalle antiche casse di risparmio, associazioni private nate nell'Europa centrale ed affermatesi in Italia agli inizi del XIX secolo quando si manifestò il bisogno di sostenere lo sviluppo produttivo dei ceti medio-piccoli dopo le disastrose guerre napoleoniche e di raccogliere i flussi di liquidità derivanti dalla nascente Rivoluzione industriale.

Alla fine degli anni ottanta ed inizio anni novanta i temi ricorrenti nei convegni sul sistema bancario, nei quali feci i miei primi interventi, era il nanismo delle nostre banche e la chiusura del mercato. Il sistema era in buona parte pubblico e veniva denominato "la foresta pietrificata" a testimoniare l'immobilismo del sistema il quale non aveva subito significativi cambiamenti sin dal 1936. Le necessità di aprire il mercato a nuovi capitali, di fare crescere dimensionalmente le banche e di farle uscire dal controllo pubblico sulla spinta europeista furono l'humus nel quale nacque la riforma della casse di risparmio.

Con la l. 30.7.1990 n. 218, nota come legge Amato-Carli, e con il d.lg. 20.11.1990 n. 356, si è inteso determinare una profonda trasformazione nel sistema delle banche pubbliche italiane, perseguendo lo scopo di affidare la gestione bancaria non più a enti pubblici con capitale o fondo di dotazione detenuto totalmente, o a maggioranza, dallo Stato, ma a società per azioni di diritto privato e favorendo la concentrazione degli istituti bancari, con la costituzione di gruppi ispirati al modello del **gruppo creditizio polifunzionale**.

A differenza di quanto è stato attuato successivamente, nel 1992, con la privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, la legge Amato non ha trasformato direttamente gli enti pubblici in società per azioni, né ha attribuito a Organi pubblici il potere di realizzare coattivamente trasformazioni e concentrazioni: essa lascia viceversa liberi gli

enti creditizi partecipati dal pubblico di chiedere un'autorizzazione alla **Banca d'Italia** e al ministro del Tesoro per trasformare l'ente in società per azioni, favorendo tale processo con la **moral suasion** e l'incentivo fiscale i cui termini di applicazione, originariamente di due anni, sono stati ripetutamente prorogati con successivi provvedimenti normativi.

Nel caso in cui il fondo di dotazione dell'ente era stato conferito da più soggetti pubblici, si poteva attuare una trasformazione del conferimento in partecipazione azionaria, che attribuiva al nuovo soggetto la possibilità di finanziarsi sul mercato mediante gli strumenti di diritto comune delle società per azioni (con le limitazioni peraltro previste nel decreto di attuazione).

La trasformazione, per sua natura, è stata perciò adottata dagli enti aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, quali appunto gli istituti di credito speciale di natura pubblica. Gli enti invece con struttura di fondazione hanno potuto accedere esclusivamente al diverso processo di ristrutturazione consistente nel conferimento dell'azienda (v. **società bancarie derivanti da rìstrutturazioni di enti pubblici creditizi**).

Già all'entrata in vigore del TUBC (d.lg. 1.9.1993 n. 385) quasi tutti gli **istituti di credito speciale** avevano proceduto alla trasformazione diretta in società per azioni. Con riferimento, in particolare, al **Mediocredito centrale** e all'Artigiancassa, è stata predisposta una disciplina speciale delle società derivate appuntodal procedimento di trasformazione, soprattutto per garantire il perseguimento degli obiettivi originari di tutela delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

Il **d. l. 356/90** disciplinava molto rigorosamente la dismissione del controllo pubblico: si stabiliva anzi che la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria dovesse appartenere, direttamente o indirettamente, a enti pubblici.

Ma con **L.30.7.1994 n. 474** e, poi, con una direttiva del ministro del Tesoro concernente le fondazioni bancarie (v.**fondazione di origine bancaria**), tale regola è invece venuta meno, pur prevedendosi che restava attribuita allo Stato e ad altri enti pubblici la nomina di almeno un amministratore (o di un numero di amministratori non superiore a un quarto dei membri del consiglio) delle società per azioni soggette ad operazioni di dismissione da parte degli enti pubblici medesimi.

Tali amministratori conservavano il diritto di veto per talune delibere di particolare importanza, quali lo scioglimento della società, il trasferimento dell'azienda, fusioni, scissioni ecc. Le società bancarie che sono sorte dalle operazioni di trasformazione succedevano nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari.

Gli enti creditizi che, in passato, avevano già emesso titoli di partecipazione al capitale, dovevano convertirle in azioni ordinarie, salva la facoltà, per i portatori di quote di risparmio partecipativo di optare per la conversione, anche parziale, in quote di risparmio partecipativo. I termini e le condizioni di attribuzione alle nuove società delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti originari, oltre che la fissazione del rapporto di cambio relativo all'imputazione dei titoli di partecipazione al capitale delle nuove società vengono approvati con decreto del ministro del Tesoro, sentite la **Banca d'Italia** e la **Consob**.

Il Governatore della Banca d'Italia (**Carlo Azeglio Ciampi**) trovò la soluzione per rendere le Casse più appetibili per gli investitori stranieri: separare in due diverse entità le funzioni di diritto pubblico dalle funzioni imprenditoriali, cioè scorporare le fondazioni dalle banche ex pubbliche (S.p.A.): la **legge-delega Amato-Carli n. 218 del 1990** dispose che gli enti bancari diventassero società per azioni, sotto il controllo di fondazioni, le quali successivamente avrebbero dovuto collocare le proprie azioni sul mercato.

Fino al 1994 le Fondazioni avevano l'obbligo di mantenere il controllo della maggioranza del capitale sociale delle Casse di Risparmio, dette anche banche conferitarie. Con l'entrata in vigore della legge n. 474/94 tale obbligo fu eliminato e furono introdotti incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni (**direttiva "Dini"** dello stesso anno). Ciò favorì l'avvio di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate, che ha consentito di coniugare il raggiungimento di una dimensione adeguata delle società partecipate alle esigenze del mercato con il mantenimento del radicamento territoriale delle banche stesse.

Nel 1998, con l'approvazione della **legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461** (c.d. legge "Ciampi") e con il successivo decreto applicativo n. 153/99, il legislatore provvide, da un lato, a creare i presupposti per un completamento del processo di ristrutturazione bancaria avviato con la legge "Amato" e, dall'altro, a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni. Per effetto della riforma attuata dalla legge "Ciampi", la cui prima fase si concluse con l'approvazione degli statuti da parte dell'Autorità di vigilanza (Ministero del

Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), "*le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale*" (art. 2 d.lgs 17 maggio 1999, n. 153).

Con la legge "Ciampi", inoltre, l'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie fu sostituito da un obbligo opposto: la perdita da parte delle Fondazioni del controllo delle società stesse. Per incentivare la perdita del controllo fu previsto dalla legge un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. Tale disciplina fiscale, la cui durata temporale era dapprima limitata ai 4 anni successivi all'entrata in vigore del decreto applicativo (15 giugno 2003), è scaduta il 31 dicembre 2005.

Al 10 ottobre 2014 22 Fondazioni su 88 non hanno più alcuna partecipazione nella banca originaria, 53 hanno partecipazioni minoritarie in società bancarie conferitarie che fanno parte di gruppi bancari mentre le altre 13, di minori dimensioni, mantengono una quota di maggioranza, (come consentito dalla legge (3)) per favorire il mantenimento della presenza sui territori di banche autonome dai grandi gruppi.

Per quanto riguarda la presenza delle Fondazioni in tre fra i maggiori gruppi bancari italiani, al 10 ottobre 2014 essa è pari all'10,9% in Unicredit (in cui sono presenti 12 Fondazioni), al 27,9% in Intesa Sanpaolo (quota detenuta da 17 Fondazioni), al 2,5% nel Monte dei Paschi di Siena (da parte della omonima Fondazione).

A fine 2001 il Governo, con la legge finanziaria per il 2002, **legge n. 448/01** (art. 11 – Legge Tremonti), apportò profonde modifiche alla riforma "Ciampi", intaccandone l'essenza rappresentata, da un lato, dalla natura privatistica delle Fondazioni e, dall'altro, dalla loro autonomia gestionale.

Peraltro, l'art. 11 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) subì successivamente un radicale ridimensionamento da parte della Magistratura, a cui le Fondazioni si erano rivolte. A seguito del ricorso delle Fondazioni, il Tar del Lazio ravvisò la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale nel citato art. 11 e dispose (ordinanza n. 803/2003) la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Quest'ultima si pronunciò con le sentenze 300 e 301 del 29 settembre 2003, facendo chiarezza sul ruolo e sull'identità delle Fondazioni di origine bancaria, che sono state definitivamente riconosciute come "*persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale*" collocate a pieno titolo tra i "*soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali*". Le esigenze del mercato prevalsero sulle ingerenze politiche (i giornali titolarono "in salvo il bottino delle fondazioni 36 miliardi").

In sintesi, nel 2003 la Corte Costituzionale:

 ha affermato che l'evoluzione legislativa intervenuta dal 1990 ha spezzato quel "*vincolo genetico e funzionale*", "*vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo (prima ente conferente, oggi Fondazione) in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153/99) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante*";

 ha sancito una volta per tutte la natura privata delle Fondazioni di origine bancaria, ribadendo che sono collocate nell'ordinamento civile e che, quindi, la competenza legislativa sulle stesse compete allo Stato (art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione);

 ha dichiarato incostituzionale la prevalenza negli organi di indirizzo delle Fondazioni dei rappresentanti di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane (cioè gli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 della Costituzione);

 ha stabilito, al contrario, che la prevalenza deve essere assegnata a una qualificata rappresentanza di enti, pubblici e privati, espressivi della realtà locale;

 ha valutato incostituzionale l'utilizzo di atti amministrativi da parte dell'Autorità di Vigilanza che comprimano indebitamente l'autonomia delle Fondazioni: cioè gli atti di indirizzo di carattere generale o i regolamenti intesi a modificare l'elenco dei settori di utilità sociale (oggi sono 21(4))

 ha definito il concetto di controllo congiunto da parte di più Fondazioni presenti contemporaneamente nell'azionariato di una banca, evidenziando che questo sussiste solo se fra di esse c'è un patto di sindacato accertabile.

Nonostante la sentenza sopracitata, la battaglia tra Tremonti e Fondazioni non era finita

Le fondazioni, grazie ai loro statuti, si prestavano egregiamente allo scopo di sostituire il

ruolo dello Stato centrale e degli enti locali in queste aree di investimento. La pronuncia della Consulta, che non a caso ribadisce la piena autonomia delle fondazioni circa i settori di investimento e la ridotta rappresentanza nei loro consigli di amministrazione degli enti locali, non poteva tuttavia condizionare il processo legislativo dello Stato. Tremonti aveva previsto, o almeno considerato, la possibilità che la sentenza di settembre 2003 della Consulta non fosse in suo favore, tanto che, giocando d'anticipo, il primo agosto venne approvata una legge (la 166/2002) intitolata "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Roberto Maroni, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Pietro Lunardi), in cui all'art. 7 si inserisce "*la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità*" fra i settori di intervento delle fondazioni. Oltre a ciò, dal momento che le fondazioni sono vincolate nelle loro aree di investimento alla regione di appartenenza, serve un soggetto con ampia autonomia d'azione in cui le fondazioni potessero confluire per finanziare quella parte di spesa per investimenti non riconducibile agli enti locali: Tremonti aveva ben chiaro quale potesse essere questo soggetto: la Cassa Depositi e Prestiti.

La riforma della Cassa Depositi e Prestiti e delle Fondazioni Bancarie

La Cassa depositi e prestiti (Cdp) nasce a Torino nel 1850 con una funzione strettamente bancaria – raccogliere depositi da privati cittadini quale luogo di fede pubblica – a cui sette anni dopo si aggiunge quella di finanziare l'attività degli enti pubblici. In effetti, poco o nulla è cambiato da allora.

La Cdp mantiene ancora oggi due rami di attività: la 'gestione separata', che opera nel finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, altri enti locali e comunque strutture afferenti allo Stato, utilizzando come fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale, e la 'gestione ordinaria', che si occupa del finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinate alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. A questo ramo di attività la Cdp provvede attraverso l'assunzione di finanziamenti e l'emissione di titoli (in particolare obbligazioni) che, contrariamente al risparmio postale, non sono garantiti da parte dello Stato.

Il progetto del ministro è semplice e geniale: favorire il restyling dei conti dello Stato attraverso la privatizzazione della Cdp, trasformandola in S.p.A.; e nel contempo partecipare al tesoro delle fondazioni bancarie, vendendo loro il 30% del capitale della nuova società sotto forma di azioni privilegiate, convertibili nel 2010 in azioni ordinarie (5).

Benché gli alleati di governo (Fini e Follini) non vedano ragione per cui si debba privatizzare un ente pubblico che ha sempre funzionato bene, il progetto è vitale e Tremonti, sostenuto dall'asse Berlusconi-Bossi, non si arrende: il super decreto passerà col ricorso alla fiducia e il 30 dicembre 2003 le azioni della Cdp vengono girate alle 65 fondazioni bancarie che ne hanno fatto richiesta.

Come si legge nel comunicato stampa del ministero dell'Economia e delle Finanze l'operazione ha fruttato 1.050 milioni di euro, a cui si deve aggiungere il corrispettivo "per la cessione alla Cdp S.p.A. del 10,35% di Enel, del 10% di Eni e del 35% di Poste italiane, pari complessivamente a poco meno di 11 miliardi di euro".

A dicembre 2003, la Cassa vantava 57 miliardi di euro di crediti verso i clienti (Stato, enti locali) e una raccolta di oltre 200 miliardi di euro (in continua crescita) nel risparmio postale: nel 2008 sarebbero stati 99 i miliardi di euro disponibili per investimenti strutturali, un patrimonio che faceva gola a tutti (6).

Oggi si torna a parlare del ruolo di CDP ed il mondo bancario si dice nuovamente contrario affinchè la Cassa Depositi e Prestiti, organismo totalmente indipendente dal sistema bancario, seppur vigilato da Banca d'Italia, non finanzi una nuova I.R.I..

Il mondo bancario era contrario all'IRI sin dalla sua costituzione perchè era totalmente fuori dal controllo della Banca d'Italia. Oggi questi pericoli non ci sono più visto che la CDP è comunque "vigilata" (anche se indipendente da banca d'Italia).

L'opposizione politica ,a ffinchè la CDP non fosse come l'IRI risale già al 2002, quando Tremonti fece un'audizione alla Commissione Trasporti ed Infrastrutture del Senato per l' *ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 15 GIUGNO 2002, N. 112, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA` PER IL FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE* http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/69385.pdf

Il modello principale di riferimento a cui auspicava il governo era quello tedesco della societa` KFW che, pur essendo partecipato dallo Stato e dalle regioni tedesche, il suo bilancio non è considerato nel bilancio dello Stato, avendo forma privatistica ed essendo una Società per Azioni, e quindi è fuori dai patti di stabilità essendo una s.p.a. a tutti gli effetti. Ciò non toglie che la KFW tedesca, ed anche la CDP, debbano sottostare ai regolamenti bancari internazionali. Seguire il modello tedesco avrebbe evitato allo Stato di perseguire le due strade finora conosciute per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, i trasferimenti dello Stato derivanti dall'indebitamento ed il finanziamento bancario.

Due metodi di indebitamento che non consentivano allo Stato di liberare risorse senza ricadute sul portafoglio dei cittadini con l'aggravio del Debito Pubblico. Con l'idea dell'intervento della C.D.P. il costo delle opere pubbliche non sarebbe ricaduto sul bilancio dello Stato.

Un dibattito proseguito nel 2006, quando Mario Draghi era governatore della Banca d'Italia, anche se lo stesso non si sbottonò più di tanto in questa sua opposizione. (http://www.ilgiornale.it/news/cdp-l-iri-non-so-vigileremo.html).

Non si voleva che la CDP entrasse nel capitale di aziende strategiche come Telecom (che poi fummo costretti a vendere a fondi di investimento esteri).

Oggi sappiamo tutti quali erano i veri motivi per smantellare l'IRI. Certamente, oltre alla malagestione politica che portò l'IRI perennemente in debito e cotantemente rifinanziato con i miliardi di tasse degli italiani, altri motivi erano da ricercare nella volontà di togliere qualsiasi capacità economica allo Stato di operare direttamente sul mercato, falsificandolo e creando distorsione con gli aiuti di Stato che furono già proibiti con l'istituzione nel 1979 della Unione Europea. Il processo giudiziario " Mani pulite" contribuì a tale operazione.

Ovviamente il piano di svendita arrivava dopo anni di propaganda contro le aziende partecipate, che erano state definite carrozzoni corrotti e parassitari. Esattamente la stessa propaganda che si fa oggi contro CDP per evitare che diventi una nuova I.R.I. .

Con senso di responsabilità, dopo la crisi scoppiata nel 2008, mentre gli investitori istituzionali uscivano dalle banche italiane, le Fondazioni non hanno fatto mancare il proprio sostegno e, quando le Autorità di vigilanza, EBA in testa, hanno chiesto interventi di ricapitalizzazione, esse hanno partecipato a consistenti, quanto determinanti, aumenti di capitale.

Tra il 2008 e il 2013, le Fondazioni hanno partecipato ai rafforzamenti patrimoniali richiesti dalle Autorità di vigilanza, sottoscrivendo gli aumenti di capitale delle banche partecipate per circa 7,5 miliardi di euro.

Nelle banche le Fondazioni esercitano i diritti economici e amministrativi previsti dal Codice Civile per gli azionisti, non hanno patti di sindacato né esponenti delle Fondazioni possono essere nominati negli organi delle banche: né di quelle partecipate né delle loro concorrenti. La normativa vigente (7) dispone, infatti, la totale incompatibilità tra gli amministratori delle Fondazioni e gli amministratori delle banche.

Già da molti anni gli amministratori delle Fondazioni non interferiscono - e non possono interferire - nella gestione delle banche. La normativa vigente fin dalla riforma Ciampi (legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 e successivo decreto applicativo n. 153/99) dispone la totale incompatibilità tra gli amministratori delle Fondazioni e gli amministratori delle banche: presidenti, consiglieri, sindaci, direttori e segretari generali delle Fondazioni non possono sedere negli organi delle banche, né delle società controllate e partecipate.

Inoltre, dal 2012 con il c.d. "Decreto liberalizzazioni" (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività") varato dal Governo Monti, la norma ha introdotto **l'incompatibilità anche fra le cariche negli organi delle Fondazioni e quelle "negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo**". Le Fondazioni di origine bancaria stanno dando puntuale seguito a queste indicazioni normative, applicando il cosiddetto divieto di *interlocking directorates* secondo i criteri definiti da Banca d'Italia e Consob per le imprese bancarie in applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011.

Per quanto riguarda il dibattito sul fatto che le Fondazioni rappresentino o meno la cinghia di trasmissione per inserire negli organi delle banche i rappresentanti dei partiti è da sottolineare, oltre alla suddetta incompatibilità, che non è vero che gli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) hanno la maggioranza negli organi delle Fondazioni. La riforma "Ciampi", e in modo ancora più esplicito la sentenza n. 301/2003 della Corte Costituzionale, ha previsto che la componente "pubblica" non debba avere la maggioranza nell'organo di indirizzo delle Fondazioni; anzi, la componente pubblica deve essere minoritaria, spesso largamente minoritaria, in particolare nelle Fondazioni associative.

L'autonomia e la terzietà delle Fondazioni, già prevista dalla legge Ciampi, è stata rafforzata ulteriormente con l'adozione della Carta delle Fondazioni varata dal Congresso nazionale dell'Acri, svoltosi a Palermo nel giugno 2012. La sua adozione da parte delle Fondazioni associate all'Acri è volontaria, ma vincolante; tutte le Fondazioni hanno scelto di aderirvi e si stanno adoperando per dare ad essa un seguito. La Carta prevede l'adozione di scelte coerenti a valori condivisi nel campo della *governance* e *accountability*, dell'attività istituzionale, della gestione del patrimonio.

Riguardo alla *governance* la Carta delle Fondazioni stabilisce l'incompatibilità tra cariche politiche e incarichi nelle Fondazioni, oltre a misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all'interno di uno dei loro organi: una discontinuità che dovrà essere osservata sia in entrata sia in uscita.

In merito all'attività istituzionale, la Carta afferma l'esigenza di una gestione orientata da criteri di economicità, efficacia ed efficienza, insieme a parametri definiti per l'individuazione e la selezione delle iniziative da finanziare.

Per la gestione del patrimonio, infine, richiede un'attenta pianificazione strategica degli investimenti, secondo criteri di diversificazione e controllo del rischio, in coerenza con gli obiettivi di generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, di dare continuità all'attività erogativa, di fornire uno strumento diretto di sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguite.

Aderendo alla Carta, le Fondazioni possono dare ancor più pienezza a quanto già indicato dalla legge "Ciampi", che ha definito la loro natura, i criteri per la gestione dei patrimoni, le attività connesse all'erogazione: tre pilastri fondanti dell'identità delle Fondazioni tuttora validi. L'Acri, l'associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria, auspica che il Parlamento finalmente approvi la riforma della disciplina delle persone giuridiche private, affinché le Fondazioni di origine bancaria siano naturalmente ricomprese nel corpo unico proprio degli enti non lucrativi di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile, superando così definitivamente la loro specialità giuridica.

L'articolo 52 del D.L. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, chiarisce in via interpretativa che la vigilanza di legittimità sulle Fondazioni di origine bancaria, di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 153/99 (legge Ciampi), è attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze fino a quando, nell'ambito di una riforma organica delle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile, non verrà istituita una nuova Autorità sulle medesime. Le Fondazioni che manterranno direttamente o indirettamente il controllo sulle società bancarie rimarranno sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche successivamente all'istituzione della detta nuova Autorità e non alla Vigilanza di Banca d'Italia.

Lo stesso articolo 52, come modificato dalla legge di conversione, chiama inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come tutte le Authority, a relazionare ogni anno il Parlamento, entro il 30 giugno, circa l'attività svolta dalle Fondazioni nell'anno precedente, "*con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni*".

La riforma della Banca d'Italia ed i pareri della BCE a Tremonti per la stesura della L.262/05

La riforma della persona giuridica delle Casse di Risparmio in s.p.a. consente di trasformarle in gruppi privatistici bancari. Le stesse banche di interesse nazionale, che prima facevano parte dell'IRI, dopo la privatizzazione dell'Istituto si trasformano in società per azioni senza più la partecipazione dello Stato.

Questa riforma modifica anche l'assetto azionistico della Banca d'Italia che ora vede tra i suoi partecipanti la presenza dello Stato ridotta al lumicino con l'esigua partecipazione dell'INPS e dell'INAIL e con la conseguente riduzione drastica dei proventi dagli utili

dell'attività bancaria della banca centrale, tranne che per il gettito fiscale che da tale attività ne deriva.

E' come dire : *" caro Stato la politica monetaria la gestisco io, tu accontentati delle tasse che ti pago sugli utili che ne ricavo indebitando te e le imprese".*

Nell'ottica di ridare allo Stato un ruolo primario di tutti i proventi derivanti da tale attività e maggiore disponibilità di liquidità, interviene nuovamente il ministro Tremonti con la stesura di quella che poi sarà la Legge 262/05 . Una stesura molto travagliata e subordinata ai pareri della BCE.

Non va dimenticato che le riforme del sistema bancario avviate sin da prima del 1981, e poi con l'attuazione della riforma Amato-Carli, erano tutti passaggi fondamentali per arrivare a siglare il Trattato di Maastricht che sancirà la nascita di una moneta unica e di una banca Centrale Europea nella quale confluirà la stessa Banca d'Italia come partecipante al capitale.

Il Trattato ribadisce la piena autonomia ed indipendenza del sistema bancario centrale dai governi degli Stati e, quindi, dalla politica. In tal modo è la BCE, soggetto giuridico di natura privata, che dovrà esprimersi sulle normative che riguardano le banche centrali degli Stati, come riaffermato dal Trattato di Lisbona (leggasi anche articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998). Pertanto, il governo italiano non poteva esimersi dal sottoporre la stesura della Legge sulla tutela del Risparmio che sarà, appunto la L.262/05.

In particolare nella bozza della suddetta Legge di Tremonti era previsto che lo Stato avrebbe detenuto la maggioranza delle azioni della Banca d'Italia e che le restanti quote di minoranza fossero detenute esclusivamente da Enti Pubblici.

5. Il comma 2 della bozza di articolo stabilisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico e che lo Stato detiene la maggioranza delle quote di partecipazione al suo capitale, mentre la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici. Attualmente gran parte delle quote sono detenute da banche commerciali private.

Si comprende l'importanza di tale scelta politica e i benefici di liquidità che essa avrebbe portato allo Stato ,pur continuando a persistere una mancanza di sovranità monetaria dovuta al fatto che l'emissione dell'Euro sarebbe continuata ad avvenire in maniera debitoria nei confronti dello Stato.

L'Unione Europea non si è mai espressa sulla natura della proprietà (privata o pubblica) delle banche centrali nazionali, lasciando la decisione agli Stati purchè si rispettassero la loro autonomia ed indipendenza. E' la stessa BCE a confermarlo nella risposta al ministro Tremonti con il suo parere **CON/2005/34** del 6/10/2005.

6. La BCE rileva che il trattato che istituisce la Comunità europea non si esprime in merito alla struttura proprietaria e al governo interno delle BCN, che sono quindi lasciati alla decisione autonoma di ciascuno Stato membro.

Proprio sulla volontà dell'Unione Europea di lasciare gli Stati liberi di decidere dell'assetto proprietario delle proprie banche centrali si fondava l'idea del ministro Tremonti di trasferire le quote di Banca d'Italia dalle banche private allo Stato e agli Enti Pubblici facendo diventare la banca centrale italiana totalmente pubblica facendo esborsare allo Stato solo 800 milioni di euro che erano stati calcolati per il valore attualizzato del capitale della Banca d'Italia. Ma l'ABI,Associazione Bancaria Italiana, ha sempre valutato Bankitalia sul valore del patrimonio netto, ossia per una cifra oscillante tra i 10 e i 23 miliardi di euro, a seconda se al valore patrimoniale si aggiungano o meno le riserve di rivalutazione.

Alla valutazione dell'ABI si oppose l'ADUC, Associazione Difesa dei Consumatori e Utenti, la quale faceva presente che le banche partecipanti al capitale di Bankitalia non erano enti pubblici bensì delle società private e quindi "non avevano alcun titolo a possedere le quote di bankitalia e, di conseguenza, a loro non era dovuto nulla per la cessione delle quote". Ma forse all'ADUC sfuggiva il fatto che Istituto di Diritto Pubblico non vuol dire di proprietà dello Stato.

Era ovvio che l'operazione di rendere pubblica la proprietà della Banca d'Italia preoccupò la BCE perchè la modifica dei partecipanti avrebbe modificato anche la politica interna della Banca d'Italia in quanto il Consiglio Superiore ,che poi elegge il Direttorio ed il Governatore, sarebbero stati espressione diretta della politica e non indipendente da essa ed il Consiglio Superiore decide la distribuzione degli utili ai partecipanti e la gestione e destinazione delle riserve ordinarie e straordinarie della Banca Centrale.

La conferma delle preoccupazioni della BCE la ritroviamo sempre nel parere **CON/2005/34** del 6/10/2005.

10. Una volta data piena attuazione alla bozza di articolo, lo Stato sarà il partecipante di maggioranza, e forse quasi esclusivo, al capitale. Ai sensi dello statuto della Banca d'Italia, attualmente, i partecipanti al capitale nominano, in assemblee separate presso le sedi della Banca d'Italia, i tredici membri del Consiglio superiore, uno per ciascuna sede. Alla luce dei mutamenti nella composizione dei partecipanti al capitale introdotti dalla bozza di articolo, sarebbe utile chiarire e forse semplificare la procedura di elezione di detti membri. Inoltre, il cambiamento nella struttura dei partecipanti al capitale comporta due conseguenze. In primo luogo, sarà necessario rivedere il ruolo del Consiglio superiore, compresi gli aspetti relativi alla procedura per la nomina e la revoca del Governatore e degli altri componenti del Direttorio, conformemente all'articolo 14.2 dello statuto. In secondo luogo, è necessario preservare l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia, che è attualmente garantita dalle disposizioni del suo statuto riguardanti l'indipendenza dei membri del Consiglio superiore e i limiti alla distribuzione degli utili ai partecipanti al capitale. Pertanto, è necessario modificare l'articolo 54 dello statuto della Banca d'Italia per assicurare che, come nella situazione attuale, possa essere costituito un ammontare sufficiente di riserve ordinarie e, se necessario, straordinarie al fine di garantire che la Banca d'Italia abbia i mezzi finanziari per assolvere i proprio compiti statutari.

Il 28 dicembre 2005 la L.262/05 viene approvata e all'Art. 19 comma 10 viene stabilito che tali trasferimenti di quote di Banca d'Italia, dalle banche private allo Stato, debbano avvenire entro tre anni dall'approvazione della Legge.

D'altronde era sancito proprio nell'Art. 3 dello Statuto della banca d'Italia, scritto nel 1936, che la maggioranza delle azioni dovevano essere pubbliche. Ma forse era un particolare che alla BCE sfuggiva.

Non restava altro da fare che attuare la Legge, nei tempi e modi previsti.

Con le elezioni politiche del 2006 cambia anche il governo e diviene primo ministro Romano Prodi, colui che fu il liquidatore dell'IRI nell'epoca delle privatizzazioni degli anni '90 e che divenne primo ministro nelle elezioni del 1995 accompagnando il Paese verso l'ingresso nella moneta unica. Fu anche lui a firmare il Trattato di Lisbona nel 2007 che riconfermava la piena autonomia ed indipendenza delle banche centrali dagli Stati di appartenenza.

Il 28 novembre 2006, dopo pochi mesi dall' insediamento di Prodi, la Banca d'Italia modifica il suo Statuto e viene esclusa totalmente la partecipazione pubblica dal Direttorio ,che prima era rappresentata. A distanza di due settimane, esattamente il 12 dicembre 2006, il Consiglio dei Ministri presieduto da Prodi approva la modifica dello Statuto e lo stesso giorno il presidente della repubblica, che all'epoca era Giorgio Napolitano, emana il decreto presidenziale che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2006. Tempismo perfetto.

Sostanzialmente l'Art. 3 fu così modificato:

10 STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

vecchio statuto

Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministro per il tesoro.

ART. 3

Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna [(4)].

Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

a) Casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;

c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;

d) Istituti di previdenza;

e) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

ART. 4

I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con le formalità

nuovo statuto

L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.

ART. 3

Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.

ART. 4

Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.

Lo stesso governo Prodi aveva dovuto chiedere il parere della BCE prima di apportare le modifiche e la stessa fu molto contenta di veder rispettati i suoi "dettami" sull'autonomia e indipendenza ma aveva ancora perplessità sul trasferimento delle quote perchè, se è pur vero che all'Art.3 dello Statuto era stato omesso il soggetto giuridico "pubblico" , questo non significava che ne era stato estromesso dalla partecipazione azionaria perchè **l'Art.10 comma 10 della L.262/05** era in vigore e quindi lo Stato poteva ancora "acquistare" le quote delle banche private.

Tanto è vero che la BCE avvertiva del fatto di voler sapere come tali trasferimenti sarebbero avvenuti e se avessero rispettato i trattati in materia "monetaria" e "fiscale". In sintesi lasciava intendere che se le quote le avesse comprate lo Stato , esso avrebbe dovuto dire **con quali soldi le avrebbe pagate** stando attento a rispettare i patti di stabilità imposti dalla UE, ossia la **gestione del debito pubblico e del bilancio di Stato,** in comune con la **politica monetaria** che è appannaggio della BCE in quanto nella politica monetaria rientra la stabilità dei prezzi come sancito dall'art. 4.3 (*ex* art. 3A) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Tale Articolo pone il mantenimento della stabilità dei prezzi al primo posto (insieme a finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e bilancia dei pagamenti sostenibile) nella *politica economica* subordinandogli le altre politiche. Sono vietati disavanzi pubblici eccessivi, definiti secondo certi valori di riferimento (art. 104 TCE).

La realizzazione dell'obiettivo della stabilità dei prezzi è assegnata con la stessa priorità dall'art. 105 TCE al **SEBC**. Il principio è ripreso con le stesse parole dall'art. 2 dello Statuto del **SEBC** di cui fa parte la BCE e, di conseguenza, la Banca d'Italia.
(parere BCE modifiche statuto 2006 di Prodi **CON/2006/44)**

3. **Commenti di ordine specifico**

Trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia

3.1 In conformità di quanto previsto nell'articolo 3 dello statuto modificato, il trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia avverrà solo previo consenso del Consiglio superiore, preservando in ogni caso l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e l'equilibrata distribuzione delle quote. Al fine di accrescere l'effettività di tale disposizione per quanto riguarda la tutela dell'indipendenza della Banca d'Italia, la BCE sarebbe a favore dell'introduzione di ulteriori garanzie, quali ad esempio il coinvolgimento del Direttorio, quanto meno con funzioni consultive. Inoltre, in relazione a tale nuovo assetto proprietario della Banca d'Italia, che verrà disciplinato dalla legge, la BCE richiama la preoccupazione già espressa in passato che tale trasferimento avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dal trattato in merito al finanziamento monetario e alle politiche fiscali[8]. La BCE è consapevole del fatto che tale disposizione è di natura transitoria e si dichiara pronta a fornire un nuovo parere sulla sua conformità con tali principi anche in futuro.

ed anche in questo caso la BCE torna a preoccuparsi, ancora una volta, delle riserve della Banca d'Italia come al successivo punto

3.5 La BCE richiama quanto osservato in materia in un precedente parere sulla rilevanza dell'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia e, in particolare, sulla necessità di costituire un ammontare sufficiente di riserve ordinarie e, se necessario, straordinarie al fine di garantire che essa abbia i mezzi finanziari sufficienti ad assolvere ai propri compiti[10].

Il capitolo riserve è un capitolo molto importante che vedremo successivamente.

Nel 2008, cade il governo Prodi e Berlusconi torna al governo con Tremonti nuovamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pochi mesi prima, nel settembre del 2007, ci fu il fallimento della Lehman Brothers, una delle 13 banche che partecipano al capitale della Federal Reserve Americana. Fallimento che diede avvio alla crisi con ripercussioni anche in Europa e Italia. Ancora una volta Tremonti voleva risolvere la "questione" Banca d'Italia sapendo che le banche private ne erano partecipanti al capitale.

A metà del 2009 inizia a pensare che si potrebbero sfruttare le riserve auree detenute dalla Banca d'Italia il cui valore era aumentato per effetto dell'incremento della valutazione dell'oro. L'idea era quella di trarre liquidità per lo Stato tassando il plusvalore delle riserve d'oro. D'altronde, a questa idea ci aveva pensato anche Prodi nel 2007. Come fu per Prodi (http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2007/08_Agosto/08/prodi_oro.shtml) anche Tremonti si vide la pronta reazione della BCE in difesa delle riserve auree della Banca d'Italia. Ma fu lo stesso Tremonti a dichiarare che era *«opinione prevalente che le riserve siano della Repubblica italiana e non della Banca d'Italia» e quindi sulla tassazione dell'oro «non è intenzione del governo fare forzature»*
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/08/tassa-oro-berlusconi-bankitalia.shtml

Può darsi che quella di Tremonti fu una tattica per **far venire allo scoperto la Banca d'Italia e la BCE e far dichiarare di chi fossero le riserve detenute**.

L'attenzione mediatica sull'oro della Banca d'Italia ebbe una tale portata che costrinse l'istituto centrale a pubblicare un documento apposito con domande e risposte.

La prima risposta , da tenere bene a mente , fu questa

LE RISERVE AUREE DELLA BANCA D'ITALIA

Perché la Banca d'Italia detiene le riserve ufficiali del Paese?

La proprietà delle riserve ufficiali è assegnata per legge alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve ufficiali del Paese, che costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, insieme a quelle che sono state conferite alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'art. 30 dello Statuto del SEBC/BCE e a quelle delle altre Banche Centrali aderenti. L'insieme delle riserve ufficiali e la loro corretta gestione contribuiscono a salvaguardare la stabilità dell'Eurosistema. Nel bilancio della Banca d'Italia a fronte del conferimento della quota di riserve ufficiali all'Eurosistema è iscritto un credito, che viene annualmente remunerato.

Le riserve ufficiali del nostro Paese sono detenute principalmente sotto forma di titoli in dollari statunitensi, yen giapponesi, sterline britanniche e anche di riserve auree.

ed ovviamente, siccome l'opinione pubblica incominciò a chiedersi dove fosse depositato l'oro, la risposta fu data nello stesso documento ,che invitiamo a leggere per intero qui: https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/riserve-auree.pdf

---

Dove sono collocate le riserve auree della Banca d'Italia?

Sono custodite per circa la metà della loro consistenza presso le "sacristie" della Banca d'Italia in Roma. Il resto delle riserve è depositato all'estero: la parte più consistente è custodita a New York presso la Federal Reserve. Altri contingenti di dimensioni più contenute si trovano a Berna, presso la Banca Nazionale Svizzera, e a Londra presso la Banca d'Inghilterra.

La scelta della dislocazione presso diverse banche centrali deriva, oltre che da ragioni storiche, anche da una strategia di diversificazione, comune a quasi tutte le grandi istituzioni detentrici di riserve auree. Come riferito sul sito ufficiale della Deutsche Bundesbank (comunicazioni datate gennaio 2013), la Banca Centrale Tedesca ad esempio, detiene a Francoforte il 31 percento del proprio oro; si prefigge di reimportare con gradualità quantitativi tali da arrivare nel 2020 a detenere in Germania la metà della riserva aurea, lasciando all'estero la metà rimanente.

Pag. 2 di 3

Si noti che la Banca d'Italia dichiara che la proprietà delle riserve gli è stata assegnata per legge, sin dal 1893. A fronte di questa affermazione non ha alcun senso scrivere successivamente che *" Le riserve ufficiali del **nostro** Paese sono detenute..."* Se le riserve sono sue non possono essere del **nostro** Paese.

Tale proprietà sulle riserve deriva dalla Legge n.449 del 10 agosto 1893 che istituì la nascita della Banca d'Italia con la fusione di tre banche private quali erano la Banca Nazionale nel regno d'Italia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. Specificatamente all'Art. 6 si legge :

Art. 6 — La riserva degli istituti di emissione dovrà essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro.

Si evince la natura privatistica della proprietà della Banca d'Italia e , come in qualsiasi “società anonima” (oggi società per azioni e/o società di capitali) , le riserve di capitale rappresentano un elemento patrimoniale e costituiscono le parti ideali del capitale netto.

Di preciso sono quelle immobilizzazioni di utili imposti dalla legge, dallo statuto oppure dall'assemblea per assicurare la stabilità del capitale sociale di fronte alle oscillazioni dei singoli esercizi e per dotare la società di nuovi mezzi finanziari.

Le riserve, sono iscritte in bilancio come fondi, l'accantonamento delle riserve è una misura di normalizzazione con la quale le aziende cercano di ridurre le scosse dell'andamento aziendale, fronteggiare i rischi futuri e difendere l'integrità e la consistenza del capitale.

Le riserve costituite in seguito a disposizioni dello statuto si dicono statutarie, le riserve straordinarie o eventuali sono deliberate dall'assemblea dei soci per fare fronte a esigenze occasionali. Le riserve ufficiali, sono il complesso delle attività detenute dalle autorità monetarie di un Paese, suscettibili di essere impiegate direttamente o attraverso conversione in altre attività, sulla base di una garanzia di convertibilità per sostenere il tasso di cambio quando i pagamenti esteri registrino un disavanzo .

Siccome in una società di capitali le riserve fanno parte del patrimonio, esse vengono iscritte al passivo nel bilancio perchè il “patrimonio netto” della società è un “debito” nei confronti dei soci ed i soci della Banca d'Italia sono banche private, non è lo Stato.

Accettare l'affermazione della Banca d'Italia che le riserve non sono dei partecipanti ma sono del Paese vuol dire cadere nel tranello della manipolazione e distorsione della realtà dei fatti e del Diritto , al quale le banche sottostanno, nascondendosi dietro la definizione di Istituto di Diritto Pubblico.

Come accennato all'inizio, un organismo di Diritto Pubblico può essere anche una società di Diritto Privato che svolge servizi di pubblica utilità e la cui attività deve essere relazionata all'Ente Pubblico o allo Stato a seconda dell'ambito delle sue attività .

Avevamo già scritto , ma lo ribadiamo, che l’art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006 e sue modifiche diche che :

L’<<organismo di diritto pubblico>> è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) dotato di personalità giuridica;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Non ci pare che la Banca d’Italia, o la BCE, possa essere ancora considerata Istituto di Diritto Pubblico perché non rispetta il **punto c) .**

Per questo motivo non possiamo accettare che si faccia credere, con l'aiuto dei mezzi di informazione nazionali, televisivi e della carta stampata, che le riserve della Banca d'Italia siano dello Stato e per giunta intoccabili in quanto <<rappresentano il “prestigio” del Paese nei confronti dell'estero (come ebbe a dire il giornalista Alberto Angela sui canali televisivi RAI in una puntata dedicata all'ORO DELLA BANCA D'ITALIA >>
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e465d507-264b-419e-a5cf-271c3d958f63.html e come continua a ripetere la Banca d'Italia la quale però afferma nel suo documento in che modo tali riserve si siano costituite.

Come si è costituita nel tempo la riserva aurea della Banca d’Italia?

La Banca d’Italia ereditò dai tre istituti di emissione da cui trasse origine anche le loro riserve auree, circa 78 tonnellate di fino proveniente per l’86 per cento dalla Banca Nazionale nel Regno.

Nel 1926, in relazione all’assegnazione alla Banca d’Italia del privilegio esclusivo del potere di emissione, vennero cedute all’Istituto le riserve del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli: circa 70 tonnellate, provenienti quasi per intero dal Banco di Napoli.

Nel 1933 la riserva superava le 561 tonnellate ma all’ingresso in guerra, dopo consistenti cessioni, il quantitativo complessivo era sceso a 106 tonnellate. All’armistizio, nel settembre del ’43, il comando tedesco ordinò il trasferimento delle riserve auree a Milano: la Banca, dopo un fallito tentativo di occultamento, fu costretta a organizzare il trasferimento di tutto l’oro conservato presso le sacristie della Cassa Centrale; il Governatore Azzolini riuscì però a ottenere che l’oro non fosse confiscato, bensì trasferito presso la Sede di Milano sotto il pieno controllo della Banca; 10,8 tonnellate - vincolate a garanzia di una anticipazione concessa all’Istituto nazionale del commercio con l’estero (INCE) da un gruppo di banche svizzere - vennero trattenute presso l’amministrazione centrale della Banca.

Sappiamo che gli istituti bancari prima della nascita della Banca d'Italia erano tutte banche private alle quali era stato concesso il privilegio di emettere moneta e solo nel 1936, gli venne conferito definitivamente tale monopolio facendole assurgere al rango di Istituto di Diritto Pubblico sotto il nome di Banca d'Italia che, in poche parole, vuol dire **emettere moneta ed indebitare in nome e per conto dello Stato. Questa è la vera attività di “interesse” pubblico della Banca d'Italia. “ Pubblico” perchè trae origine dall'indebitamento di tutta la collettività sin dall'emissione e ne gestisce anche la restituzione gestendo la Tesoreria di Stato.**

La conferma l'abbiamo nel succitato comma 26 dell'Art.3 del D.lgs. 163/2006, in quanto questo “istituto di diritto pubblico” è finanziato dallo Stato e dagli Enti Locali grazie agli utili che ne derivano dagli interessi per l'indebitamento pubblico, pur senza controllarne il Consiglio Superiore né il Direttorio e tantomeno la Vigilanza.

Utili che vanno ad alimentare le riserve stesse della Banca d'Italia, al netto dei tributi che essa paga all'Erario. Proprio sui tributi della Banca d'Italia puntava il Ministro Tremonti , nel 2009, per far ottenere maggiore liquidità allo Stato con la tassazione sulle plusvalenze delle riserve auree. Sappiamo, però, che tale proposta era solo una provocazione e , come già scritto, non fu mai decretata forse perchè allo stesso Tremonti la Banca d'Italia gli ricordò che il **D.lgs.17 gennaio 2003, n. 6**, recante la riforma organica della disciplina civilistica delle società di capitali e delle società cooperative, nel nuovo regime di tassazione IRES, prevedeva che “***non sono riconducibili fra gli utili da partecipazione i proventi che non trovino contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES*** “ .

Pertanto le riserve auree della Banca d'Italia non potevano essere tassate perchè la loro plusvalenza serviva a compensare le situazioni di minusvalenza e non per essere ripartita tra i soci come utile in quanto la stessa Banca d'Italia ha più volte ribadito che “***in quanto derivanti da una tipica attività di interesse pubblico queste riserve non sono di proprietà dei partecipanti”.***

Ma è pur vero <*che l’insieme delle riserve ufficiali e la loro corretta gestione contribuiscono a salvaguardare la stabilità dell’Eurosistema. Nel bilancio della Banca d’Italia a fronte del conferimento della quota di riserve ufficiali all’Eurosistema è iscritto un credito, che viene annualmente remunerato*> come la stessa dichiara sul suo documento del 2009

LE RISERVE AUREE DELLA BANCA D'ITALIA

Perché la Banca d'Italia detiene le riserve ufficiali del Paese?

La proprietà delle riserve ufficiali è assegnata per legge alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve ufficiali del Paese, che costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, insieme a quelle che sono state conferite alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'art. 30 dello Statuto del SEBC/BCE e a quelle delle altre Banche Centrali aderenti. L'insieme delle riserve ufficiali e la loro corretta gestione contribuiscono a salvaguardare la stabilità dell'Eurosistema. Nel bilancio della Banca d'Italia a fronte del conferimento della quota di riserve ufficiali all'Eurosistema è iscritto un credito, che viene annualmente remunerato.

Le riserve ufficiali del nostro Paese sono detenute principalmente sotto forma di titoli in dollari statunitensi, yen giapponesi, sterline britanniche e anche di riserve auree.

E allora, forse, aveva ragione Tremonti nel volerle tassare. Ma oggi la remunerazione delle riserve ha un tasso negativo, il che vuol dire che la BCE sta tassando le banche per la detenzione delle riserve.

Quindi, secondo loro, le riserve non sono dei partecipanti della Banca d'Italia ma sono del Paese che le ha assegnate per Legge alla stessa la quale le ha conferite alla BCE per salvaguardare l'Eurosistema **invece che per salvaguardare gli interessi del Paese.**

Ne consegue che la Banca d'Italia non stia svolgendo, da Istituto di Diritto Pubblico, servizi di pubblica utilità.

Ma una cosa è certa, dopo l'attenzione dell'opinione pubblica verso l'oro della Banca d'Italia, la stessa ha dovuto emettere un documento in cui, tentando di far credere che le riserve fossero **nostre**, ha ammesso che esse non lo sono ma dice anche che non sono dei partecipanti e quindi abbiamo ceduto, per Legge a loro dire, le riserve a quel fantasma giuridico, quella fictio iuris, dal quale Auriti ci ha sempre messo in guardia (e di cui abbiamo trattato nel VOL. II de La Crisi del Sistema).

In effetti l'esistenza del fantasma giuridico, come è la BCE, non potrebbe esistere se non vi fosse un contenuto umano e, pertanto, si conferma quel che diceva Auriti, che tali soggetti giuridici sono retti da società strumentali che ne ricavano i propri benefici e non potendo esistere società senza uomini ne deriva che chi sta guadagnando siano i vertici delle banche centrali con i loro lauti stipendi, privilegi, immunità ed impunità.

Usare la Cassa Depositi e Prestiti per ricomprare Banca d'Italia e creare una nuova IRI ?

Tanto rumore per nulla, si potrebbe dire. Sta di fatto che il decreto "anti crisi" del 2009 non recava alcuna norma sulla tassazione delle riserve auree.
La crisi che era partita da una bolla finanziaria americana nel 2007 iniziava a produrre la sua reazione a catena anche in Italia.

Si necessitava di porre riparo agli effetti devastanti che si sarebbero avuti e salvaguardare il più possibile l'economia italiana. Effetti che nel 2012 ebbero il loro culmine con conseguenze nefaste.

Con lo Stato senza sovranità monetaria ,che non può decidere liberamente della sua politica economica , rimaneva un'altra possibilità per salvare l'economia senza gravare sulle tasche dei cittadini e del bilancio diStato e senza infrangere le regole della UE sugli aiuti di Stato alle imprese. Sfruttare al massimo la forza finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti come fu fatto con la creazione dell'IRI, dandole licenza bancaria. Ma Banche partecipate dallo Stato già le abbiamo e sono il Monte dei Paschi ed il Mediocredito Centrale.

Come abbiamo già detto, il modello principale di riferimento era quello tedesco della societa` **KFW** , che è anche una banca.

E siamo arrivati a fine 2010. Se il governo fosse caduto non avremmo assistito ad un'altra idea di Tremonti che vide la luce con l'Art. 7 del D.L. n.34 del 31-3-2011

Quella L.262/05 doveva proprio essere indigesta al sistema bancario se il governo Berlusconi dopo i suddetti tentativi di Tremonti, era ancora sotto attacco, soprattutto del fuoco amico. Nel 2010 il suo alleato Fini tenta il ribaltone.

Di quel periodo ne sono piene le cronache dell'epoca ed anche del ruolo che ebbe il capo dello Stato , Napolitano, quello che promulgò le modifiche allo Statuto della Banca d'Italia con Prodi al governo nel 2006, per dar manforte a Fini e Casini che si ritrovarono a braccetto con la sinistra guidata da Bersani per far cadere Berlusconi. Tentativo che non riuscì quando il 14 dicembre 2010 il governo Berlusconi ottenne nuovamente la fiducia.

Nel 2011, a marzo, il governo emana il **D.Lgs. n.34 del 31/3/2011** che, purtroppo , resta lettera morta nonostante la conversione in Legge. Eppure all'**art. 7** di tale decreto l'allora ministro Tremonti prevedeva il ruolo fondamentale della CDP che avrebbe dovuto acquisire la maggioranza di aziende di interesse nazionale.

Tale decreto, prima della trasformazione in Legge 26 maggio 2011, n. 75 , fu modificato e fu tolta la dicitura " maggioranza della azioni". Anche Guzzetti dell'ACRI (l'associazione delle fondaioni bancarie) che aveva approvato la manovra di Tremonti nel 2003, dopo Ghizzoni di UNICREDIT, si dice contrario affinchè la CDP abbia un ruolo di salvagente per l'economia di Stato additando in maniera negativa il ruolo che ebbe l'IRI dal dopoguerra a quando fu smantellata.

Lo stesso Tremonti, ospite al Forum Ambrosetti a Cernobbio il 2 aprile 2011 dichiarò:

> *"In questo momento, guardando a come sta cambiando il mondo, per il sistema italiano sarebbe meglio avere la vecchia Iri e la grande Mediobanca, ossia strutture capaci di organizzare un sistema (...) E' evidente che la concorrenza e i rapporti economici sono tra continenti e non più tra Stati" e soltanto l'economia tedesca "parla come un gigante tra giganti, mentre noi continuiamo a fare gli spezzatini" e "una ex-municipalizzata deve confrontarsi con un monopolio pubblico.* ***In questo momento sarebbe meglio avere l'Iri e mi rendo conto che sarebbe come violare il tempio del dio mercato****. (...) in Cina ci dicono che dovremmo avere una cultura collettiva pubblica", precisando però che "sicuramente l'Iri conteneva elementi di criticità anche per come sono state fatte le privatizzazioni". Per questo "servirebbe avere la vecchia Mediobanca" perchè "il vecchio sistema italiano aveva l'Iri e la vecchia Mediobanca.*

http://www.repubblica.it/economia/2011/04/02/news/tremonti_riforma_sar_coerente_con_la_filosofia_del_nostro_governo-14408255/

Parole che poi ha ripetuto tre anni più tardi , sempre a Cernobbio, nel 2014

http://www.tvqui.it/news/archivio-2010/76307/Tremonti-guarda-avanti---Resuscitiamo.html

Innanzitutto era fondamentale identificare quali erano le aziende da ritenere di interesse nazionale e questo fu fatto con il Decreto Ministeriale del 8 maggio 2011 nel quale vi era scritto che esse dovevano essere " ***imprese in equilibrio finanziario e con adeguate prospettive di redditività e di crescita, che operano nei settori strategici: difesa, sicurezza, infrastrutture e dei pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazione e intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia. Al di fuori di tali settori, il Fondo può investire in aziende con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti non inferiore a 250 unità. La dimensione scende fino a € 240 milioni di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società la cui attività sia rilevante in termini d'indotto e benefici per il sistema economico-produttivo."***

Il 27 luglio 2011 fu costituito il Fondo Strategico Italiano, una holding di partecipazioni dedicata alle imprese di capitali italiane di rilevante interesse nazionale operanti in settori strategici, che necessitano di iniezioni di capitale per ampliare i loro affari ed essere competitive su scala globale. Una società partecipata per l'80% dalla Cassa Depositi e Prestiti e per il 20% dalla Banca d'Italia. **L'Art. 19 comma 10 della L.262/05** era ancora in vigore e forse

qualcuno temeva che lo Stato potesse finanziare attraverso la CDP l'acquisto delle quote di Banca d'Italia, divenendone proprietario attraverso la stessa CDP di cui è proprietario per l'80%
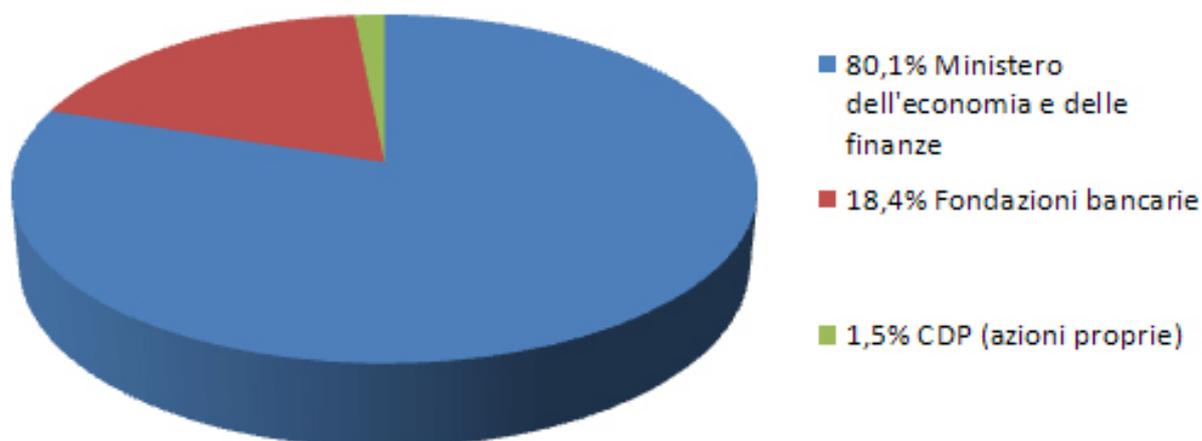
(1) di cui il 10% attraverso Fintecna Spa
(2) Attraverso CDP RETI Srl , CDP possiede una quota partecipativa pari al 30,00003% del capitale sociale votante di Snam Spa.
(3) CDP GAS Srl possiede una quota partecipativa pari all'89,0% del capitale sociale di Trans Austria Gasleitung Gmbh (TAG)
(4) Quota di partecipazione al capitale di ICS, banca pubblica residua ai sensi dell'art. 151 TUB ed ente di diritto pubblico con gestione autonoma
(5) In liquidazione
(6) Già Fondo Abitare Sociale 1

E' difficile sapere se nelle intenzioni di Tremonti ci fosse anche quella di tentare l'acquisto delle quote di Banca d'Italia attraverso la CDP, ma un grande passo per l'utilizzo della CDP come la omologa tedesca KMF era stato fatto. In quel periodo, nell'estate del 2011, l'Italia ed il governo Berlusconi, furono sotto ricatto della Troika (dopo il tentativo andato a vuoto ,nel dicembre 2010 di spodestarlo, tramite il suo ex alleato Fini).

Lo spread sui titoli italiani prese un'impennata fino a toccare quota 600, ogni giorno si chiedeva al governo di dimettersi per salvare l'economia italiana perché non si volevano fare quelle riforme che chiedeva la Troika e che poi la stessa chiese a Grecia e Portogallo. Riforme strutturali che si avviarono prima con il governo Monti , che sostituendo quello Berlusconi non fece abbassare lo spread sui titoli, e poi con il governo Letta.

Il governo Letta riuscì a modificare lo Statuto della Banca d'Italia e decretare l'aumento del capitale con il **Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133** convertito con la **Legge 29 gennaio 2014, n. 5** . Un decreto d'urgenza.

Secondo la Costituzione italiana, il riscorso al Decreto Legge è possibile "in casi straordinari di necessità e di urgenza". Dov'era in questo caso la straordinaria necessità e urgenza che impediva un normale iter parlamentare?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato stampa, emanato il 29 gennaio 2014, ha così motivato l'urgenza: *"La riforma di un assetto risalente al 1936 era peraltro divenuta ormai urgente in vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema unico di supervisione bancaria in ambito europeo"*.

Peccato che, come si legge sul sito della Bce: "l'assunzione delle nuove competenze di vigilanza bancaria da parte della Bce è prevista per l'autunno 2014". Sette – otto mesi di tempo, come minimo, non erano sufficienti per pensare a un dibattito parlamentare? Dov'era l'urgenza?

La rivalutazione del capitale e la riforma delle quote di Banca d'Italia

La novità basilare introdotta dalla legge è che il capitale della Banca d'Italia passa da € 156.000, suddiviso in 300.000 quote dal valore di € 0,52, a € 7.500.000.000, suddiviso in 300.000 quote da € 25.000. Questo induce subito a porsi due domande: **a)** come è avvenuto l'aumento di capitale?; **b)** chi detiene le quote?

L'aumento di capitale è finanziato tramite le riserve statutarie della Banca stessa. Le stesse riserve definite "**intoccabili"** quando Tremonti voleva tassarle. Tali riserve statutarie ammontano oggi a circa 23 miliardi di euro. È implicito dalla stima compiuta dai tre esperti nominati dalla Banca d'Italia per valutare sé stessa che, se l'ente è stimato a 7,5 miliardi, le riserve statutarie siano riconosciute come proprietà pubblica, al pari delle riserve auree e valutarie.

Dunque, il processo di ricapitalizzazione ha visto passare 7,5 miliardi da riserve di proprietà pubblica al capitale della Banca d'Italia che , come abbiamo detto , è sì di Diritto Pubblico (almeno finché non si completerà il progetto dichiarato dal Ministro Saccomanni di renderla una *public company*, che a dispetto del nome è di diritto privato), ma di proprietà privata.

Le 300.000 quote proprietarie sono suddivise fra 60 soggetti. Ci sono INPS e INAIL, rispettivamente col 5% e lo 0,67%, il resto sono soggetti privati. A dire il vero, questi soggetti già iscrivevano a bilancio valori delle loro quote più alti del € 0,52 nominale (vedi qui), ma in ogni caso la ricapitalizzazione ha permesso loro di rafforzare i rispettivi bilanci patrimoniali , secondo quanto stabilito da Basilea III. Le plusvalenze sono state tassate con un sostituto d'imposta del 12%, anziché 12,5%, quindi lo Stato ha incassato, una tantum, circa 900 milioni. È vero che 7,5 miliardi si spostano dalle riserve statutarie al capitale, ma essendo l'attività della Banca d'Italia fortemente vincolata, non entrano nelle disponibilità dell'azionariato. Almeno finché non verrà convertita in *public company* di diritto privato. Quel capitale iscritto alla nuova cifra di 7,5 miliardi dei problemi andrà però a crearli.

Il primo concerne i dividendi. Da Statuto, essi non possono eccedere il 6% del capitale. Ciò significa che prima il limite era 9.360 euro; anche se la possibilità di aggiungere un ulteriore 4% sul capitale più un 4% sull'importo delle riserve ha permesso di distribuire, negli ultimi anni, dividendi per una media di 46,5 milioni l'anno. Ora il limite sale a 450 milioni l'anno. Questi dividendi quasi decuplicati saranno detratti dall'utile netto.

E siccome l'utile netto va per il 20% nella riserva (pubblica) e per il 60-80% (dipende da eventuali fondi straordinari) all'erario, è evidentemente lo Stato a dover pagare questi dividendi extra.

L'extra-gettito una tantum dei 900 milioni che le banche hanno versato come sostituto d'imposta, sarà annullato dalle mancate entrate in soli due anni, e dal terzo in poi lo Stato si ritroverà costantemente con 450 milioni l'anno in meno (da recuperare o con tasse o con tagli alla spesa).

E' facile accorgersi che quel 6% è un limite massimo: dunque i dividendi potrebbero essere inferiori. **Lo saranno?**

Per capirlo dobbiamo fare riferimento ancora a quanto stabilisce la nuova legge, ossia che nessun soggetto potrà detenere più del 3% (era 5% nel decreto originale) delle quote della Banca d'Italia. Coloro che oggi sforano tale limite sono sei soggetti: Intesa San Paolo (30,35%), Unicredit (22,11%), Generali (6,33%), Cassa di Risparmio di Bologna (6,2%), INPS (5%) e Carige (3,95%).

Questi sei azionisti hanno due soli modi per sbarazzarsi delle quote in eccesso: venderle sul mercato oppure alla Banca d'Italia. I soggetti autorizzati a entrare nel capitale (e dunque i possibili acquirenti) sono banche e assicurazioni con sede legale e amministrativa in Italia, fondazioni bancarie con patrimonio di almeno 50 miliardi, enti di previdenza e assicurazione italiani, fondi pensione registrati in Italia.

Ovviamente, la possibilità che tali soggetti vogliano acquistare delle quote (sempre nel limite massimo del 3%) dipende dalla redditività dell'investimento, e dunque dai dividendi.

Ma tanto più la Banca d'Italia terrà bassi i dividendi per far guadagnare di più allo Stato, tanto meno i sei soggetti di cui sopra troveranno acquirenti disposti a spendere il valore nominale delle quote. Secondo la nuova legge, la Banca può dunque acquistare temporaneamente queste quote in eccesso; ma qualora i sei soggetti non trovassero acquirenti, pare proprio che quella possibilità diverrà una necessità. Acquistando le quote al valore nominale, la Banca d'Italia si troverà a spendere fino a 4,19 miliardi di euro, che necessariamente dovrà sottrarre all'utile (dunque allo Stato) oppure ricavare dalla riserva (pubblica).

È vero che recupererà una parte della spesa rivendendo tali quote, ma evidentemente andrà in perdita: perché se i sei soggetti avranno venduto alla Banca, significherà che il valore di mercato delle quote è inferiore a quello nominale. A meno di risollevarlo aumentando i dividendi e dunque sottraendo entrate allo Stato. Insomma: nell'un caso e nell'altro si andrà in perdita; si tratterà solo di scegliere se perdere tanto in una volta, o poco ma per molto tempo. L'alternativa sarebbe stata riacquistare le quote prima della rivalutazione, quando sarebbero costate meno di 90.000 euro. Ma evidentemente quest'ipotesi non è stata valutata, o scartata per qualche motivo.

Non era un'ipotesi peregrina che lo Stato potesse, in un futuro prossimo o remoto, decidere di riacquistare tutta la Banca d'Italia attraverso proprio l'utilizzo della CDP. Se Saccomanni vagheggiava di privatizzarla come *public company*, qualche suo successore avrebbe potuto volere, al contrario, nazionalizzarla ma ciò prima sarebbe costato 156.000 euro, oggi costerebbe 7,5 miliardi.

Le giusitificazioni all'incremento di capitale le troviamo nel documento della banca d'Italia del 2013 ,quando era in corso il dibattito sulla rivalutazione quote e azionariato, (https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QuoteIncontroStampa_030214.pdf) dove viene ammesso di salvaguardare la **natura privatistica** come nel modello della FED americana. Con questa affermazione cadono tutte le affermazioni di correnti economicistiche che considerano pubblica la Banca d'Italia e, soprattutto, la FED.

Il modello caratterizzato da una proprietà privata del capitale va preservato: l'assetto proprietario e la struttura di *governance* hanno garantito per decenni la piena indipendenza della Banca d'Italia. Inoltre, anche in altri importanti paesi, quali gli Stati Uniti[2], la proprietà della banca centrale fa capo a istituti finanziari privati (in particolare, banche commerciali).

Ma la dichiarazione più sconcertante la troviamo sempre nello stesso documento e riguarda la volontà della banca d'Italia di neutralizzare gli "**effetti negativi**" della Legge 262/05 voluta da Tremonti che contemplava il trasferimento allo Stato delle quote della Banca d'Italia.

In secondo luogo, occorre evitare che si dispieghino gli effetti negativi della legge n. 262 del 2005, mai attuata, che contempla un possibile trasferimento allo Stato della proprietà del capitale della Banca. L'equilibrio che per anni ha assicurato l'indipendenza dell'Istituto, preservandone la capacità di resistere alle pressioni politiche, non va alterato.

Se la stessa si fregia di essere Istituto di Diritto Pubblico e, pertanto, dovrebbe svolgere servizi di pubblica utilità, quali erano, secondo i vertici della banca d'Italia questi **effetti negativi** se lo Stato fosse diventato proprietario della stessa ? Negativi per chi ?

Certamente non per lo Stato che avrebbe potuto guadagnare ed avere grandi risorse di liquidità proprio dall'attività di "interesse" pubblico della banca centrale che è quella sulla emissione di moneta, il classico signoraggio, come afferma la stessa BdI nello stesso documento

In terzo luogo, è necessario modificare le norme che disciplinano la struttura proprietaria per chiarire che i partecipanti non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della Banca riveniente dal signoraggio, poiché quest'ultimo deriva esclusivamente dall'esercizio di una funzione pubblica (l'emissione di banconote) attribuita per legge alla banca centrale.

Riteniamo vergognoso che pochi uomini , di cittadinanza italiana, in rappresentanza di loro stessi e dei loro benefici o delle logge a cui appartengono, facciano modificare lo Statuto della Banca d'Italia per non consentire ai soci di trarre beneficio dal reddito derivante dal signoraggio e pagare i tributi sugli utili.

Questa modifica impedisce anche allo Stato, qualora divenisse proprietario delle quote, di trarre gli stessi benefici dall'attività di emissione monetaria. La cosa più vergognosa, di cui non ci meravigliamo, è la servilità con cui la politica italiana abbia acconsentito a tali modifiche. Ma sappiamo che basterebbe una legge per modificare questa espropriazione allo Stato dei valori monetari creati dall'intera collettività.

Siamo pienamente coscienti che la nazionalizzazione della Banca d'Italia non avrebbe risolto il problema della emissione a debito della moneta , ma questa operazione avrebbe dato enormi flussi di liquidità ad un Paese che ogni anno deve sottostare ai diktat dei poteri finanziari internazionali per le sue politiche di bilancio che vedono ognmi anno assottigliarsi la capacità finanziaria e lo sviluppo del paese, perdendo il suo potere d'acquisto con l'impoverimento dei redditi e dei salari.

Una perdita di ricchezza che si ripercuote ovviamente sull'intero sviluppo della comunità e sulla garanzia di quei diritti costituzionali che tanti pretendono di difendere. Non vi può essere alcuna garanzia di diritti senza la moneta per garantirli e non è un caso che assistiamo annualmente al declino dei servizi sociali essenziali ,che lo Stato dovrebbe garantire per legge, come i servizi previdenziali, assistenziali, sociali, sanitari.

Ci auguriamo che una classe politica consapevole nasca dalle macerie di questa società ma per avere consapevolezza al fine di risolvere il problema monetario è necessario formarsi studiando tutta l'opera giuridica di Giacinto Auriti. Scopo della nostra Scuola di Studi Giuridici e Monetari è proprio quello di fare cultura in tal senso.

Note

1 Intervento reso alla Conferenza *Banche e Fondazioni che cambiano: una occasione per la crescita delle comunità locali*, organizzata dalla Associazione Attiva Ferrara e dalla Confartigianato di Ferrara tenutasi a Ferrara il 2 febbraio 2015.
2 L'intervento è tratto – con integrazioni e modifiche - dal sito dell'ACRI (www.acri.it).
3 Deroga introdotta nel 2003 (art. 4 decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, che ha sostituito il comma 3 bis dell'art. 25 del decreto legislativo n. 153/99).
4 D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 1, comma 1 lettera c-bis: Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali. A questi si aggiungono: realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità e realizzazione di infrastrutture, a seguito del d.lgs. 12/4/2006, n.163, art. 153 comma 2 e art.172 comma 6.
55 GIOVANNA BAER, *Le fondazioni bancarie: il futuro del no profit privato*, in *PaginaUno*, n. 20, dicembre 2010 – gennaio 2011, http://www.rivistapaginauno.it/Fondazioni-bancarie.php
6 GIOVANNA BAER, *Le fondazioni bancarie: il futuro del no profit privato*, in *PaginaUno*, n. 20, dicembre 2010 – gennaio 2011, http://www.rivistapaginauno.it/Fondazioni-bancarie.php
7 D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 4, lettera g-bis: lettera aggiunta dall'art. 27- quater, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27